

LAVORO
ESENTATO

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
SEZIONE LAVORO



RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la Prof.ssa **BLASI Innocenza** nata il 27.05.1969 a Salerno e residente a Sala Consilina (SA) in Via Fratelli Bandiera n. 12 C.F. BLS NCN 69E67 H703L, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Augusto, C.F. GST LRT 63D21 I 467W, fax 010.5704877 PEC albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, Walter Miceli, C.F. MCLWTR71C17G273N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNCFBA71A01G273E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, ti Marco Di Pietro, C.F. DPTMRC77R28C351V, fax 0950940282, pec marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Augusto, in Genova, Via Jacopo Ruffini n. 7/5. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al numero di fax 010.5704877 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it

- RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SAVONA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

DE SIMONE Clementina, contro interessata

FATTO

La Sig.ra **BLASI Innocenza** è un'insegnante immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso EEEE Scuola Primaria con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Levanto (SP).

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo.

In particolare, l'odierna ricorrente, ha partecipato alla fase C della Mobilità (su cui *infra*).

La ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia nel Comune di Sala Consilina (SA).

Proprio per questo motivo la stessa ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale

esprimendo come tredicesima preferenza l'Ambito Territoriale della provincia di Napoli (Ambito 0014).

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla provincia di Salerno.

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia di Salerno si evince che la ricorrente, **in possesso di 18 punti ai fini delle operazioni di mobilità**, non risulta inclusa in tale elenco e si è vista inspiegabilmente e illegittimamente superare da vari docenti **con punteggio inferiore al suo**.

In particolare, 3 docenti con un punteggio inferiore al proprio hanno ottenuto la sede presso detto Ambito 0027 di Salerno e tra questi:

- **CIASULLO Francesca con punti 12;**
- **CAGNASSI Annalisa con punti 8;**
- **DE SIMONE Clementina con punti 3 (contro interessata evocata in giudizio)**

La ricorrente, quindi, **non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia di Napoli ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della provincia di La Spezia.**

La ricorrente, nel rispetto delle modalità e della tempistica stabiliti dal MIUR, ha anche prodotto formale richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto precisando le circostanze di fatto sopra narrate e denunciando l'errore nella procedura di mobilità di suo interesse. L'Amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito alla richiesta conciliativa della ricorrente.

La Sig.ra **BLASI Innocenza**, pertanto, si vede costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 C.C.N.I. MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90.

È evidente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti della provincia di Salerno.

Come abbiamo già detto, infatti, **la ricorrente aveva ottenuto 18 punti ai fini delle operazioni di mobilità**. Gli ultimi 3 docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Napoli (rispettivamente con punti 12, con punti 8 e con punti 3) sono **CIASULLO Francesca CAGNASSI Annalisa DE SIMONE Clementina** docenti che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità e non risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che *"I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti"*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di "mobilità straordinaria" cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

FASE – A (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE – B (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.
- 2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE – C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

FASE – D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le

fasi A, B e C del piano di mobilità).

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Fase C, ha, dunque, partecipato alla Fase C della Mobilità. Alla ricorrente, dunque, doveva esserle attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda.

L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa.**

Pertanto, la ricorrente, con la pubblicazione dei bollettini recanti i trasferimenti nella provincia di Salerno afferenti alla Fase C della mobilità, si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti aventi **punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

È evidente che l'istante si trova ingiustamente penalizzata anche rispetto agli anzidetti docenti con punteggio inferiore al suo come sopra denunciato e che, pertanto, l'Ambito Liguria 009 assegnato alla docente è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali di categoria.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

Previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento – ancorché non conosciuto – adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente e per l'effetto

VOGLIA

NEL MERITO

inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in contraddittorio,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia dei bollettini afferenti ai trasferimenti della Fase C della mobilità 2016/2017 nella provincia di Salerno nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione dell'Ambito CAMPANIA 0014 con punti 18;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere in via definitiva il trasferimento spettante presso l' Ambito Campania 0014 afferente alla provincia di Napoli che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e utile ai fini delle procedure di mobilità;
- condannare le amministrazioni convenute ciascuna per quanto di propria competenza ad adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto di ottenere il trasferimento presso la sede scolastica presso l'Ambito CAMPANIA 0014 afferente alla provincia di Napoli che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità.
- con vittoria di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente.
2. Esito della domanda di trasferimento della ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;
3. Lettera di notifica di assegnazione Ambito pervenuta alla ricorrente
4. Tentativo di conciliazione inviato all'ATP di Savona che ha gestito la domanda di mobilità della ricorrente.

Si allegano su supporto digitale:

1. Esiti dei trasferimenti Fase C nella provincia di Napoli;
2. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed Allegato n. 1 ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo;
3. Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;

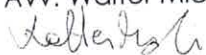
Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Genova, li 8 Febbraio 2017

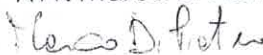
Avv. Fabio Ganci



Avv. Walter Miceli



Avv. Marco Di Pietro



Avv. Alberto Augusto



PROCURA

Io sottoscritta **BLASI Innocenza** nata il 27.05.1969 a Salerno e residente in Sala Consilina (SA) Via Fratelli Bandiera n. 12 C.F. BLS NCN 69E67 H703L, nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni **gli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, Walter Miceli e Alberto Augusto** con studio in Via J. Ruffini 7/5 Genova eleggendo domicilio presso e nello studio di quest'ultimo e conferendo al medesimo tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, monitorie, e chiamare terzi in giudizio, promuovere e/o resistere a provvedimenti cautelari o d'urgenza, presentare istanze, transigere e conciliare, giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere, incassare somme e rilasciare quietanza, nominare procuratori, eleggere domicilio, farsi rappresentare, assistere o sostituire da altri Avvocati ai quali fin d'ora sono concesse le stesse facoltà, il tutto con pattuizioni che fin d'ora ratifico, e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c..

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro, altresì, di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.



è autentica





TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 223 del 2017 R.G.L.

Il Giudice monocratico,
in funzione di Giudice del lavoro,
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso di cui in epigrafe,
visto l'art. 415, c.p.c.,

FISSA

la comparizione avanti a sé delle parti per l'udienza del giorno 1° giugno 2017, ore 9:40;

PREAVVERTE

il convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima della sovra fissata udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..

SI INVITANO

il RICORRENTE, ove costituito in via telematica ed il CONVENUTO, ove eventualmente si costituisca per via telematica, a portare con sé, per la sovra fissata udienza, i documenti allegati ai rispettivi atti in formato cartaceo.

Manda la Cancelleria.
La Spezia, 03/03/2017.

IL GIUDICE
(Giampiero Panico)





TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Verbale di udienza

Il giorno 27.03.2017 alle ore _____ nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al Giudice Monocratico, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, dottor Giampiero Panico, nella causa di lavoro/previdenza ed assistenza iscritta al n° 223/17 R.G.L.

promossa da

BLASI INNOCENZAavv.to Michele Di Pietro, Onorario,

contro

HIVEavv.to in proprio

e contro

avv.to _____

sono presenti

per parte ricorrente l'avv. AGOSTO
per Hive la ripr. VAGNARI, p. sta' delegata in ca-
toreo de deposito

Per parte ricorrente chiede termine per notifica ai
controinteressati mediante pubblica fa. per
pubblici proclami nel sito del Ministero.

Il Giudice,
dato atto,

visto l'art. 151 c.p.c.,
autorizza parte ricorrente alla notifica ai controin-
teressati mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale del MIN. nazionale, nel rispetto dei
termini di legge di cui all'art. 415 c.p.c. e prescrive
che i controinteressati costituirsi almeno 10
giorni prima dell'udienza per non incorrere nelle
decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Rinvio all'udienza del 21.04.2018 ore 9:30.

L'Assistente Giudiziario
Marianna D'Amici

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giampiero PANICO